



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 maggio 2025, in riferimento alla nota di osservazione *ex art.* 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 prot. n. 27334 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto il rendiconto cap. 7435 - anno finanziario 2019 del Ministero della cultura relativamente all'O.A. 46/Ord.vi 139 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 230 - 237 - 246 - 247 - 248 (Funziionario delegato: Segretariato regionale dell'Abruzzo) ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*;
visto il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti";
visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di *Riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*;
vista la deliberazione n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;
vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;
vista l'ordinanza n. 16 del 15 maggio 2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
uditi i relatori, consigliere Giovanni Guida e referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

1. Oggetto della contestazione valutata nella presente deliberazione.

La Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila (d'ora in avanti anche *Rts Aq*) con nota di osservazione *ex art. 14*, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 prot. n. 27334 del 23 novembre 2020 ha contestato al funzionario delegato individuato nel Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura (Mic) l'irregolarità degli O.A. 46/Ord.vi n. 139 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 230 - 237 - 246 - 247 - 248 nell'ambito del rendiconto cap. 7435 - anno finanziario 2019 di complessivi euro 5.539.801,75.

2. I motivi dell'osservazione *ex art. 14*, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 2011.

Rts Aq nella nota di osservazione prot. n. 27334 con riferimento ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco di L'Aquila ha rilevato che il Funzionario delegato *"ha liquidato l'incentivo di progettazione in applicazione dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e seg - L. n. 114 dell'11/08/2014 e degli accordi sindacali del 20-10-2011. La normativa da prendere in considerazione per la liquidazione dell'incentivo è quella in vigore alla data dell'approvazione del progetto. I lavori [...] sono stati approvati in data 05.08.2011, pertanto la normativa da applicare a tali pagamenti è il Decreto Ministeriale 364 del 21/07/2001 [rectius: 31/07/2001], ai sensi della Legge 109/2004 e seguenti. All'art. 1 comma 4, tale decreto fissa la percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, individuando i due lavori di 1.5% e 1.0%".*

3. L'istruttoria.

Per quanto rilevante in riferimento alla fattispecie concreta, il Magistrato istruttore ha svolto istruttoria con le note prot. n. 960 del 21 marzo 2025, prot. n. 1183 del 9 aprile 2025 e n. 1191 del 10 aprile 2025.

Rts Aq ha confermato che fino alla data del 15 aprile 2025 il Segretariato regionale non aveva trasmesso alcuna controdeduzione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 2011 ed ha trasmesso prova della ricezione della nota di osservazione prot. n. 27334 (cfr. note prot. n. 9191 del 15 aprile 2025, acquisita al prot. n. 1250 e prot. n. 9197 del 15 aprile 2025, acquisita al prot. n. 1253 del 16 aprile 2025; cfr. anche le note prot. n. 12576 del 28 maggio 2024, acquisita al prot. n. 1901 del 29 maggio 2024 e n. 8392 del 7 aprile 2025, acquisita al prot. 1150).

Il Segretariato regionale con nota prot. n. MIC_SR-ABR 29/04/2025 0001979-P (acquisita al prot. n. 1365 del 30 aprile 2025) ha contestato la nota di osservazione della Ragioneria territoriale.

In particolare, il Funzionario delegato ha richiamato la norma di diritto transitorio di cui all'art. 253, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, precisando che: *"l'approvazione del progetto di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco in L'Aquila è avvenuta il 5 agosto 2011. L'affidamento è stato effettuato [per il] tramite di procedura negoziata (10 inviti), la consegna del cantiere è stata autorizzata in data 5 ottobre 2011 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 21 marzo 2012. I lavori sono stati ultimati (ivi comprese le opere di piccola entità) in data 22 maggio 2012".* Pertanto, ad avviso del Segretariato regionale, proprio in applicazione della regola transitoria di cui al già citato art. 253, comma 1, deve trovare applicazione l'art. 92 del medesimo d. lgs. n. 163 perché altrimenti si provocherebbe *"seppur in via indiretta - un'ingiustificata retroattività*

[rectius: ultrattività] dell'art. 18 della legge 109/1994 in espresso contrasto con quanto previsto dall'art. 253, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006".

Per questa ragione, conseguentemente, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione unicamente il d.m. dell'11 ottobre 2013, in quanto emanato ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del d. lgs. 163 del 2006 (norma applicabile in ragione del richiamato art. 253, comma 1).

A sostegno della propria tesi il Funzionario delegato ha allegato alcune pronunce di questa Corte (le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2021/QMIG della Sezione delle autonomie; n. 43/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna; la n. 31/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

Con la stessa nota prot. n. MIC_SR-ABR 29/04/2025 0001979-P il Segretariato regionale ha fornito deduzioni relative a ulteriori posizioni, di cui agli ord.vi 140 - 141 - 142 - 229 - 236 - 243 - 244 - 245 *"in quanto - a suo dire - necessariamente connessi al rilievo mosso all'ordinativo n. 139 [...] per i lavori urgenti [...] della Chiesa Cristo Re in L'Aquila"*.

DIRITTO

1. Si precisa innanzi tutto che la presente deliberazione attiene esclusivamente agli O.A.46/Ord.vi n. 143 - 144 -145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 230 - 237 - 246 - 247 - 248, di cui alla nota Rts Aq prot. n. 27334 più volte richiamata, che possono essere autonomamente considerati e verificati e che sono stati oggetto della menzionata istruttoria.

Ad ogni modo, Rts Aq con nota prot. n. 10765 del 6 maggio 2025, acquisita al prot. n. 1479 del 7 maggio 2025, a seguito di ulteriore richiesta del Magistrato istruttore (cfr. nota prot. 1427 del 5 maggio 2025) ha precisato che: *"gli ordinativi di pagamento 140 - 142 - 229 - 236 - 243 - 244 - 245 sull'O.A. 46 non sono stati oggetto di rilievo da parte di questo organo di controllo"*.

2. La fattispecie concreta posta all'attenzione di questa Corte ha avuto inizio e sviluppo sotto la vigenza del d. lgs. n. 163 del 2006, pubbl. nel S.O. della G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, n. 100 (dato cronologico emergente dagli atti trasmessi alla Sezione, nonché, ancor prima, evincibile dall'osservazione formulata da Rts Aq).

Infatti, ai sensi dell'art. 257, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006: *"il presente codice - con le eccezioni di cui ai commi successivi, non rilevanti per il caso di specie - entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana"*; ovvero il 1° luglio 2006.

A norma, poi, dell'art. 253, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 163: *"le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*.

Dalla lettera dell'osservazione formulata da Rts Aq, dalla quale è necessario partire per valutarne la fondatezza, si evince che la contestazione riguarda l'applicazione *"dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e seg. L. 114 dell'11/08/2014 e degli accordi sindacali 20.10.2011"*.

Il richiamo, nel testo dell'osservazione, della legge n. 114 del 2014 (di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che tra l'altro, all'art. 13 modifica l'art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006) evidenzia che la liquidazione degli incentivi è avvenuta dopo l'emanazione del d.m. 11 ottobre 2013, n. 161 (pubbl. in G.U. 30 gennaio 2014, n. 24) che, a sua volta, aveva espressamente abrogato il d.m. 31 luglio 2001, n. 364 (cfr. art. 11, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2013, n. 161: *"alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364"*).

Pertanto, la liquidazione degli incentivi risulta effettuata sotto la vigenza dell'art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, peraltro dopo che il d.m. 31 luglio 2001, n. 364 (che, secondo l'osservazione, avrebbe dovuto trovare applicazione) era stato espressamente abrogato.

Correttamente ha quindi trovato applicazione l'art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006 e la normativa allo stesso coeva.

2.1 Solo per completezza, quanto ai precedenti di questa Corte richiamati dal Funzionario delegato, la deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG detta un principio di diritto a seguito di richiesta di parere formulata da un comune e riguarda, più specificamente, la possibilità per l'ente locale di "adottare *ex post*" un regolamento "*in materia di incentivi per la progettazione*".

La fattispecie concreta risulta quindi regolata nei termini che precedono (*supra*, punto "2") e ciò, tra l'altro, in termini generali risulta anche conforme al generale principio *tempus regit actum* che deve intendersi non già in riferimento al momento di avvio del procedimento, ma a quello dell'emanazione del provvedimento finale (cfr. *infra*).

A quest'ultimo riguardo, la delib. n. 16/SEZAUT/2021/QMIG richiama infatti una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che condivisibilmente ricollega il principio *tempus regit actum* al paradigma normativo del provvedimento amministrativo nel regime esistente al momento della sua adozione, non anche nel regime in vigore al momento di avvio del procedimento (cfr. SSUU 13 novembre 2019, n. 29459).

Le ulteriori deliberazioni richiamate attengono a pareri rilasciati a enti locali e riguardano l'una (delib. n. 43/2021/PAR) la successione normativa fra il d. lgs. n. 163 del 2006 e il d. lgs. n. 50 del 2016, e l'altra (delib. n. 31/2019/PAR) la possibilità che un regolamento detti una disciplina avente effetto retroattivo in specifico riferimento al regime transitorio dettato dal successivo codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50 del 2016.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo in riferimento al rendiconto cap. 7435 anno finanziario 2019, del Ministero della cultura (Funzionario delegato Segretariato regionale per l'Abruzzo) e in specifico e limitato riferimento alle seguenti posizioni: O.A. 46/Ord.vi 139 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 230 - 237 - 246 - 247 - 248,

ACCERTA

nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la regolarità del rendiconto per il cap. 7435 - anno 2019 - OA 46/ord.vi n. 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 230, 237, 246, 247, 248, in riferimento alle contestazioni mosse dalla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila con la nota di osservazione prot. n. 27334 del 23 novembre 2020.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della cultura - Segretariato regionale per l'Abruzzo e alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Relatore
Giovanni Guida

Estensore e relatore
Andrea Di Renzo

Il Presidente
Ugo Montella

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto f.f.